

NOTIZIARIO

n.

26

2026

SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE
Riepilogo della disciplina

CONTRIBUTI INNOVAZIONE EDITORIA 2025
Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH**FORFETTARI E CU: RESTA L'OBLIGO SE NON C'È LA FATTURA ELETTRONICA**

Con la [Risposta a interpello 127 del 22 giugno](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i forfettari, se non c'è la fattura elettronica, **rimane l'obbligo di emettere la CU**.

Come chiarito, l'esonero dall'emissione di CU non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica. La risposta 127/2026 chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo a causa dell'assenza dell'obbligo di emissione della fattura elettronica. Pertanto, va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025.

Tale principio è **esteso a tutte le operazioni esenti** che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall'obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente, e in dettaglio riguarda:

- ◆ operazioni assicurative,
- ◆ prestazioni di mandato,
- ◆ mediazione e intermediazione.

AGRICOLTURA: IRPEF AL 30.6 MA NON PER TUTTI

Il proprietario dei terreni che **non esercita** alcuna attività agricola deve rispettare il **termine del 30.6** per il **pagamento del saldo dell'IRPEF per l'anno 2025 e dell'acconto per l'anno 2026** commisurato sul 40% del debito relativo al 2025 (o sul minor importo dovuto per l'anno 2026). Nello specifico, l'imprenditore agricolo determina il reddito applicando le tariffe di reddito agrario per le attività, mentre per le attività agricole indicate all'art. 56-bis determina il reddito applicando gli appositi coefficienti di redditività.

Entrambe le fattispecie sono caratterizzate dal fatto che la determinazione del reddito è fatta osservando criteri forfettari per cui i produttori agricoli non sono interessati dalla proroga ma devono osservare la scadenza del 30.6.2026, con la relativa modalità di calcolo del primo acconto.

Tale regola va osservata anche dalle società semplici agricole e dai loro soci.

PRESCRIZIONE DECENNALE E QUINQUENNALE CREDITI ERARIALI: LE DIFFERENZE PER LA CONSULTA

La prescrizione decennale dei crediti erariali ha superato il vaglio della Corte Costituzionale: con la sentenza n.85 del 19 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

Il punto decisivo è la natura giuridica delle obbligazioni messe a confronto.

- ◆ I tributi locali come l'IMU hanno natura di **obbligazione periodica**: il debito si rinnova per effetto del semplice decorso del tempo, secondo uno schema ricorrente e stabile. Per questa ragione l'ordinamento li assoggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.
- ◆ **Per i tributi erariali vale il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta**: il credito sorge anno per anno a seguito di una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Ne consegue che il termine decennale è giustificato.

RECUPERO PUNTI PATENTE CANTIERI: LE LINEE GUIDA OPERATIVE INL2026

Con la nota 4634/2026 del 24 giugno, in fase di pubblicazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito le linee guida operative per la presentazione delle domande, i percorsi formativi e gli investimenti in materia di salute e sicurezza necessari per il recupero crediti da parte degli operatori attivi nei cantieri edili. La richiesta deve essere trasmessa tramite PEC, utilizzando l'apposita modulistica, alla segreteria dell'Ispettorato territoriale del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente.

Nella domanda vanno indicate le azioni che si intende intraprendere — in termini di formazione o di investimenti in materia di salute e sicurezza — nonché l'eventuale proposta di piano di recupero progressivo. In sintesi:

1. sono recuperabili 0,25 crediti per ogni ora di formazione, che deve essere aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del D.Lgs. 81/2008. Soggetti formatori: quelli dell'Accordo Stato-Regioni 2025. Il datore di lavoro è escluso dal ruolo di formatore. Frequenza minima: 90% delle ore; test finale con almeno il 70% di risposte corrette.
2. Per quanto riguarda gli investimenti in sicurezza (ad es. per sensori ambientali, DPI smart, robotica, realtà virtuale formativa), questi i valori:
 - ✓ Da 5.000 a 25.000 €: 1 credito.
 - ✓ Da 25.001 a 50.000 €: 3 crediti.
 - ✓ Oltre 50.000 €: 6 crediti. Ammessi

SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2025 è possibile beneficiare di detrazioni per il sostenimento delle spese scolastiche. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE	
PREMESSA	Con riferimento alle spese di istruzione non universitarie, la disciplina agevolativa trova il proprio fondamento nell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR e riguarda le spese sostenute per la frequenza di: ◆ scuole dell'infanzia (scuola materna); ◆ scuole del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie); ◆ scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione (scuole superiori). Rientrano, quindi, nell'ambito applicativo della norma, le spese di istruzione non universitaria, sia sostenute presso istituti statali sia riferite a scuole paritarie private o degli enti locali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica: ◆ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) ◆ i contributi obbligatori.  La detrazione, invece, non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
IMPORTO DETRAIBILE	A partire dal periodo d'imposta 2025, l'importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche individuate dall'art. 15, comma 1, lettera e-bis), è di 1.000 euro per ciascun alunno o studente.  La detrazione massima spettante è pari a 190 euro, ossia il 19% di 1.000 euro, e si applica per ciascun anno di frequenza scolastica – dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Il limite opera su base individuale e annua, con la conseguenza che la verifica va compiuta separatamente per ogni alunno o studente per il quale la

	spesa sia stata sostenuta.
SERVIZIO MENSA E DEL PRE/POST SCUOLA	Tra le spese ammesse alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, rientrano ♦ la mensa scolastica, ♦ i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
COSTO DELLE GITE SCOLASTICHE	In generale, sono comprese tra le spese detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto come: ♦ corsi di lingua, ♦ teatro, ♦ laboratori svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
DOCUMENTI NECESSARI	Al fine del riconoscimento dell'onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2025. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale: - l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, - la scuola di frequenza, - il nome e cognome dell'alunno. La spesa può, altresì, essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi:

	♦ l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno, ♦ i dati dell'alunno o studente, ♦ l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili". La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.  Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.
AGEVOLAZIONE PER GLI STUDENTI CON D.S.A.	Nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per: ♦ l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici¹, necessari all'apprendimento, ♦ l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n.170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che: 1. il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico

¹ di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170

- | | |
|--|--|
| | <p>2. le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato. |
|--|--|

CONTRIBUTI INNOVAZIONE EDITORIA 2025

Il contributo per investimenti in tecnologie innovative rappresenta un'opportunità per le imprese del settore editoriale e radiotelevisivo che hanno sostenuto spese nel 2025. Prima di procedere con la domanda è però necessario verificare requisiti soggettivi, documentazione disponibile e coerenza degli investimenti.

Di seguito si riepilogano beneficiari, spese ammesse, importo del contributo e modalità di presentazione dell'istanza.

CONTRIBUTI INNOVAZIONE EDITORIA 2025	
PREMESSA	È un contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore editoriale, agenzie di stampa e operatori radio-TV che nel 2025 hanno effettuato investimenti ◆ in tecnologie innovative, ◆ digitalizzazione, ◆ adeguamento delle infrastrutture, ◆ ammodernamento dei processi produttivi. L'obiettivo è sostenere il miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte degli utenti. Lo stanziamento complessivo è pari a 42 milioni di euro, di cui 8 milioni per imprese editrici e agenzie di stampa e 34 milioni per il comparto radio-televisivo.
BENEFICIARI	Possono accedere al beneficio, in linea generale, le imprese editrici di quotidiani e periodici, le agenzie di stampa e gli operatori dell'editoria radiofonica e televisiva. Per gli editori e le agenzie di stampa sono richiesti, tra gli altri requisiti: ◆ sede legale UE o SEE, ◆ residenza fiscale in Italia o stabile organizzazione, ◆ iscrizione al ROC, ◆ regolarità contributiva e previdenziale, ◆ corretti codici ATECO nel Registro imprese, ◆ assenza di procedure di liquidazione.

SPESE AGEVOLATE	Sono agevolabili gli investimenti sostenuti nel 2025 in tecnologie innovative, purché collegati all'adeguamento e all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi.  In pratica, prima di presentare la domanda è opportuno verificare che le spese siano effettivamente coerenti con la finalità dell'agevolazione: non basta acquistare un bene o un servizio tecnologico, ma occorre poter dimostrare il collegamento con il miglioramento dell'attività editoriale, dei contenuti o della loro fruizione.
CONTRIBUTO	Il contributo può arrivare fino al 70% delle spese sostenute e documentate, ma questa percentuale rappresenta un limite massimo. Se le domande ammissibili superano le risorse disponibili, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Non si tratta, quindi, di un "click day": la tempestività è importante per rispettare la scadenza, ma l'importo effettivo dipenderà anche dal numero e dall'ammontare complessivo delle richieste ammesse.
PRESENTARE LA DOMANDA	Per imprese editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa, la domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del 30 giugno 2026 alle ore 17.00 del 29 luglio 2026, esclusivamente in via telematica tramite il portale impresainungiorno, con autenticazione SPID, CNS o CIE e firma digitale CADES del legale rappresentante.  Per gli operatori radio-TV, l'istanza va presentata nello stesso periodo, tramite la procedura informatica resa disponibile dal MIMIT.

	In caso di errore, durante il periodo di apertura dello sportello, è possibile inviare una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente.
--	---

Giuseppe Iannibelli